

STATUTO

LA FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOGLIANO AL RUBICONE FO VIA
VIGNOLA 1

Numero REA: FO - 284984

Codice fiscale: 02687630406

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.6.521

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione - Sede)

E' costituita la società cooperativa denominata "**LA FINESTRA Società Cooperativa Sociale**", ai sensi della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove. Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente al combinato disposto della legge 381/91, 106/2016 e D. Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale (civile) della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, quale che sia la loro provenienza, cultura, religione e condizione sociale, tramite la gestione di servizi assistenziali, sociali, socio-sanitari, ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. La cooperativa si propone, inoltre attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa, nel rispetto della legge regionale in materia di svolgere, in maniera coordinata e funzionale con l'attività di cui sopra attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi -, come indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale, alla promozione sociale ed all'inserimento nella vita lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficoltà di adattamento nella vita sociale per effetto di situazioni di svantaggio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381,

come modificato dall'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.112/2017, con particolare riferimento a situazioni di handicap fisico e psichico.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale, europea ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo il capitale umano di lavoratori, professionisti e volontari, fruitori dei servizi e possibili coattori dei processi sociali, loro associazioni ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite la gestione in forma associata di una attività di impresa di interesse generale che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili in relazione al mercato di riferimento, adottando modalità di gestione responsabile e trasparente favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In

funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'articolo 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, come integrato dall'art.17, primo comma, del D. Lgs. n.112/17, incluse le attività di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D. Lgs. n.112/17, in risposta dei bisogni, in via prioritaria ma non esclusiva, di minori, e loro famiglie, degli anziani e portatori di handicap fisico e psichico e persone adulte genericamente versanti in condizioni di vulnerabilità sociale, con particolare attenzione a persone in condizioni di bisogno quali a titolo esemplificativo in condizioni di bisogno economico, persone senza fissa dimora, vittime di violenza, e in generale persone versanti in situazioni di emarginazione ed esclusione sociale ha per oggetto lo svolgimento, in proprio o per conto terzi anche tramite appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere di:

a) servizi di asili nido e altri servizi educativi alla prima infanzia, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri ricreativi educativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico; prestazioni educative integrative e di supporto presso scuole ed istituti sociali ed educativi finalizzate all'integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione; prestare servizi di sostegno alla famiglia, baby parking, baby sitting ed in generale servizi a carattere educativo, di animazione di sostegno, di accoglienza e socializzazione in favore di minori, giovani e adulti;

b) servizi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa anche attraverso gestione di servizi di doposcuola, servizi di sostegno scolastico, di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, centri di documentazione, e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno anche finalizzati alla prevenzione e sostegno a situazioni di rischio;

- c) servizi di formazione educativa e consulenza psicopedagogica rivolta a minori nella fase della preadolescenza e adolescenza, servizi di orientamento scolastico sociale e più in generale servizi di tipo aggregativo, educativo, rieducativo, pedagogico, psicologico, psicoterapeutico o socio-sanitario verso minori, giovani e adulti anche in riferimento a situazioni di disagio psichico, disabilità e disadattamento sociale;
- d) servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) servizi di assistenza sociale ed integrata ad anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica sia domiciliare che presso cliniche, case di cura e di riposo, centri diurni residenziali o semi-residenziali, strutture protette, centri di riabilitazione psicomotoria, comunità di accoglienza, strutture ricettive e a carattere sociale e ricreativo,
- f) attività culturali, ricreative ed assistenziali a favore di handicappati fisici, psichici e delle loro famiglie nonché di persone con altre tipologie di svantaggio;
- g) gestire strutture di accoglienza di diversa tipologia; residenziali, semiresidenziali, dormitori, comunità alloggio, comunità terapeutiche, case famiglia, comunità protette per adulti con problematiche sociali, per gestanti e madri con figli a carico, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza per adulti, case rifugio e centri di accoglienza per donne vittime di violenza, per persone senza fissa dimora etc.
- h) servizi di trasporto atto a soddisfare quelle richieste presentate dall'utenza e che siano inerenti o connesse al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) servizi riabilitativi, di sostegno e accoglienza, di animazione, di assistenza, centri diurni, strutture residenziali e di soggiorno anche a carattere educativo terapeutico, in ogni caso finalizzati agli interventi ed all'assistenza nei confronti dei soggetti bisognosi o a rischio sociale;
- l) servizi formazione dei propri soci e operatori allo scopo di ampliarne la qualificazione tecnico-professionale attraverso corsi ed attività di formazione e consulenza, sia in proprio sia attraverso la collaborazione di terzi o mediante enti pubblici e privati;
- m) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole delle attività della cooperativa e maggiormente disponibile all'attenzione ed all'accoglienza nei confronti delle persone in stato di bisogno;
- n) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle

istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa, inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'art. 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991, come integrato dall'art.17, primo comma, del D. Lgs. n.112/17, si propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale con le attività sopra specificate, anche le seguenti attività:

a) gestione di servizi di pulizia, igiene e sanificazione presso locali pubblici e privati, svolgimento di servizi di facchinaggio, movimentazione merci, carico e scarico, traslochi, sgomberi montaggio e smontaggio mobili; servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione

b) gestione di servizi di giardinaggio e servizi ambientali quali defogliazione, servizi di nettezza urbana, spazzamento, innaffiamento, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e privato;

c) gestione di servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e selezione dei rifiuti urbani ed assimilati; la cernita la selezione e ogni altro trattamento degli stessi finalizzati al recupero, al riciclaggio e allo smaltimento compresa la raccolta differenziata e la gestione di punti e centri di raccolta, isole ecologiche, stazioni ecologiche attrezzate anche mobile e di lavaggio strade;

d) gestione di attività turistiche e promozionali del territorio, anche attraverso organizzazione di attività ricreative, informative, culturali, musicali, gestione di pubblici esercizi alberghieri, foresterie, ostelli, bar, ristoranti etc.;

e) creazione, gestione e conduzione di impianti sportivi nonché organizzazione di attività ginnico-sportive e gestione di tali servizi;

f) gestione di parcheggi a pagamento;

g) gestione del servizio di pubbliche affissioni, gestione delle illuminazioni votive nei cimiteri;

h) piccoli lavori edili su murature e in generale di manutenzione immobili, piccole ristrutturazioni, finiture di edifici, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici, erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali, etc..

i) servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti, "front-office";

l) servizi rivolti a persone richiedenti asilo per l'accompagnamento al riconoscimento documentale.

La cooperativa sarà dotata di una organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, da quelle di cui all'art. 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991.

La cooperativa potrà assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato e da Enti pubblici, privati o da persone private. Potrà istituire o gestire attività di servizio, uffici, cantieri, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle varie attività sopra elencate nonché dotarsi di un'attrezzatura tecnica meccanica idonea all'esecuzione più adeguata ed economica dei lavori e dei servizi acquisiti.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali; potrà acquisire ed amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici e privati, terreni, strutture, infrastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possano tornare utili al raggiungimento di tali scopi; potrà, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, stipulare convenzioni con Comuni, Regioni, Province, Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati e con Enti privati.

Le attività finanziarie e mobiliari sopra citate non potranno svolgersi nè in via prevalente nè nei confronti del pubblico. Per il conseguimento di tutti gli scopi indicati, la cooperativa potrà conseguire ed utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di Enti pubblici e privati, di organi dello Stato e di quanti siano disponibili ad offrire contributi; inoltre, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie ed internazionali e da norme di Enti locali.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci prestatori

Appartengono a questa categoria i lavoratori di ambo i sessi che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che svolgono arti o mestieri attinenti alla natura dell'Impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono svolgere direttamente attività lavorativa nell'impresa sociale in rapporto allo stato di attività svolta e al volume di lavoro disponibile per la cooperativa stessa e possono cooperare all'esercizio dell'impresa ed al suo sviluppo secondo le modalità, forme e tipologie consentite dalla legge ed in conformità ai disposti del Regolamento Interno.

b) Soci volontari

Sono coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari ai termini dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i criteri contenuti nella Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In ogni caso i soci volontari saranno utilizzati per prestazioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri dell'impiego di soci lavoratori e professionali.

Per essi la cooperativa corrisponderà solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tenuto conto di parametri e dei limiti che saranno deliberati dall'Organo di Amministrazione.

Per i soci volontari la cooperativa utilizzerà un apposito libro, regolarmente vidimato, con la dicitura "LIBRO SOCI VOLONTARI".

c) Soci fruitori

Sono coloro i quali godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche, pubbliche o

private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile, nonché la dichiarazione dell'inesistenza o meno di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla Cooperativa di cui all'articolo 4);
- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 37 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei

termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

b.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto,
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione,
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera relativa all'accettazione della domanda, questa s'intende come non avvenuta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli obiettivi sociali partecipando all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il socio volontario e fruitore possono recedere in qualsiasi momento.

La domanda di recesso deve essere comunicata, tramite lettera raccomandata, alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di concedere il recesso anche a coloro che pur non avendone i requisiti ne facciano formale richiesta.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti dei debiti contratti verso la Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo

amministrativo;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come indicato nell'art. 1455 del Codice Civile quale mancata presentazione in servizio in difetto di oggettiva causa giustificativa o il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari e quanto altro previsto dal CCNL di riferimento, o che si sia risolto per giustificato motivo oggettivo;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che svolga attività contrastante con gli interessi ed i valori della cooperativa sociale, la danneggi moralmente o materialmente, o che fomenti dissidi fra i soci, mediante attività diffamatorie e calunniose.

l) per fallimento del socio.

L'esclusione del socio, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dall'Organo di Amministrazione e comunicata entro trenta giorni dalla delibera al socio, il quale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione stessa può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Le comunicazioni vanno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e del rapporto di lavoro. Nel caso di presentazione dell'opposizione l'efficacia della delibera stessa resta sospesa fino alla decisione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Fatto salvo quanto appena indicato, il socio, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata nei 30 giorni successivi.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Tribunale su ricorso del socio.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena

di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lettera c), la cui liquidazione, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato ed ai ristorni eventualmente maturati, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del Codice Civile. La liquidazione, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. In caso di persona fisica la domanda deve indicare:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione del numero di quote che si intende sottoscrivere del valore così come indicato nel successivo art. 17;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di persona giuridica la domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante e deve indicare:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) l'indicazione del numero di quote che si intende sottoscrivere del valore così come indicato nel successivo art. 17;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell'art. 8 limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote

trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 3 (tre).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera adottata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea dei soci, al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci

ordinari.

L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

I soci sovventori non possono eleggere più di 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 21 (Trattamento economico dei soci)

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

In momenti di particolare difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede, nella forma di prestazione di attività lavorativa a titolo grazioso nell'interesse della cooperativa, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 22 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti minimi stabiliti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dall'eventuale riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

E' vietata la cessione della quota sociale, salvo il conseguente diritto del socio di recedere dalla società, ai sensi dell'articolo 2530, ultimo comma, del Codice Civile.

Il diritto di recesso, in ogni caso, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori, illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziando separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentando la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il progetto di bilancio, con la relazione sulla gestione, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci, in deroga a quanto sopra stabilito, può deliberare che tutti gli utili vengano devoluti ai fondi di riserva straordinaria, ferma restando in ogni caso la destinazione della quota del 30% (trenta per cento) degli utili al fondo di riserva legale, nonché la destinazione della quota degli utili nella misura prevista dalla legge a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Organo amministrativo dovrà predisporre inoltre il Bilancio sociale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci e depositato a norma di legge presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, a favore dei soci prestatori o fruitori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m.i..

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo sulla base criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. Per i soci fruitori si terrà conto dei corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione

diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Art. 26 (Assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- l'approvazione del bilancio sociale
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo o Revisore;
- la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e all'organo di controllo o revisore;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142/2001;
- il riesame delle decisioni assunte dall'organo amministrativo in materia di esclusione, sottoposte al suo vaglio dal socio escluso;
- l'approvazione di un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera assembleare nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano o mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Se gli Amministratori o i Sindaci, qualora nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata per apportare modifiche allo statuto ovvero per assumere decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della metà dei soci.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I Soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori, ma non possono superare 1/3 (un terzo) dei componenti.

Non può ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che siede in consiglio di amministrazione in rappresentanza di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità: non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Le cause di ineleggibilità se sopravvengono dopo la nomina divengono causa di decadenza.

L'amministrazione della società può essere affidata anche soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

La carica di amministratore, da parte di persone non socie, è subordinata al possesso di requisiti di

-onorabilità, come identificati al punto precedente,

- professionalità: aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso alternativamente

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa

- indipendenza: non essere legati alla società da un rapporto

di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'autonomia di giudizio. Pertanto entro cinque giorni dalla data di prima convocazione della assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di componenti del consiglio di amministrazione, il soggetto non socio che intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il suo curriculum vitae, dal quale dovrà risultare maturata e comprovata esperienza lavorativa o le qualifiche e le attività nel settore di operatività della cooperativa; - eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra organizzazione, anche se non determinante incompatibilità con la carica di amministratore ai sensi del D.lgs 112/2017 e l'inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità: avere subito condanne penali per reati che comportano la interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di prevenzione. Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono sempre rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie d'affari, fissandone poteri e trattamento.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza degli Amministratori in carica ovvero da almeno due Sindaci, se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ovvero un giorno prima nei casi urgenti.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

In mancanza della formalità della convocazione le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide anche nel caso in cui vi intervenga la totalità degli Amministratori in carica e tutti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il consigliere che sia direttamente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere che senza giustificato motivo risulta assente a più di due sedute consecutive decade immediatamente dall'ufficio.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, per qualsiasi motivo ivi incluso da decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più requisiti richiamati all'art. 32, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, scegliendoli nell'ambito della medesima categoria di soci, operatori o sovventori, alla quale apparteneva o appartenevano gli amministratori da sostituire, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci operatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo o Revisore unico, se nominato.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 del D. Lgs. n.112/2017, gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del

Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo o Revisore unico, determinare, sempre nel rispetto di quanto sopra, il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo o Revisore)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c) e dei ristorni eventualmente maturati;
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Ogni eventuale controversia che possa formare oggetto di compromesso, la quale insorga fra soci e cooperativa, ovvero fra i soci, in dipendenza del presente statuto, della sua interpretazione o esecuzione, ovvero della gestione sociale, se relativa a diritti disponibili, sarà definita da un Collegio di tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di bonaria composizione e giudicherà inappellabilmente, irritualmente secondo equità, senza incombenze di procedura ma salvaguardando il criterio del contraddittorio.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative nonché le leggi speciali in tema di cooperazione sociale 381/1991, il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Resta altresì inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazio-

ne della cooperativa nel medesimo, ove applicabile, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la cooperativa vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

F.TI: TOMASSINI GIOVANNI - MARCELLO PORFIRI Notaio